



Pratica n. **37/2026** Classificazione **8.6** Fascicolo **N.18/2026**

**Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Ambiente - Rigenerazione Urbana  
Servizio Attività Economiche**

Dirigente titolare del Settore: Tecla Mambelli

**ATTO SINDACALE N. 34 DEL 23/04/2026**

OGGETTO

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE A CARATTERE TEMPORANEO ANNO 2026. (SOSTITUISCE ORDINANZA N. 27 DEL 9 APRILE 2026)**

**LA SINDACA**

Premesso che nel corso dell'anno, ed in particolare durante la stagione estiva, l'offerta turistica dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari, dei chiringuiti e delle strutture alberghiere è arricchita e integrata da una molteplicità di intrattenimenti musicali a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale intende promuovere quali elementi di caratterizzazione e identificazione del marketing turistico locale;

Rilevato che la sempre maggiore diffusione di tali attività rende necessario contemperare il valore aggiunto che ne deriva in termini di attrattività, aggregazione sociale e ricadute positive sull'economia locale, con l'esigenza di tutela della salute pubblica e delle esigenze abitative e di soggiorno della cittadinanza, prevenendo fenomeni di disturbo derivanti dall'inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che, pur affermando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, consente l'introduzione di vincoli giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, individuati, tra l'altro, all'art. 8, comma 1, lett. h), con riferimento alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità e sanità pubblica, della sicurezza stradale, dell'ambiente – incluso l'ambiente urbano – nonché agli obiettivi di politica sociale e culturale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.04.2023, di seguito "Regolamento";

Vista l'ordinanza sindacale n. 48 dell'11.05.2023, come modificata dall'ordinanza sindacale n. 61 del 13.06.2023, con la quale sono state disciplinate le attività di intrattenimento musicale a supporto delle attività dei pubblici esercizi ubicati sull'intero territorio comunale, compreso il demanio, nonché degli stabilimenti balneari e dei chiringuiti;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 18.04.2025 avente ad oggetto la "Disciplina delle attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo esercitate a supporto delle attività principali di pubblici esercizi, stabilimenti balneari, chiringuiti e strutture alberghiere – anno 2025";



Vista l'ordinanza sindacale n. 27 del 09.04.2026 avente ad oggetto la "Disciplina delle attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo – anno 2026;

Vista la determinazione n. 475 del 02.04.2026 avente ad oggetto "Adozione ordinanza balneare n. 1/2026 integrativa dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019"

Visto l'art. 10 dell'ordinanza balneare 01/2026, che recita: "Durante l'arco della giornata nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari / chioschi (ciringuiti) è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. Si rinvia alle norme regolamentari e alle ordinanze sindacali di questo Comune che disciplinano le attività musicali degli stabilimenti balneari / chioschi (ciringuiti) e dei pubblici esercizi ubicati sull'arenile."

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;

Considerata l'esigenza manifestata dagli operatori economici del settore;

Ritenuto necessario, nell'esercizio delle competenze sopra richiamate, procedere alla riformulazione di alcune disposizioni procedurali contenute nell'Allegato "A" dell'ordinanza sindacale n. 34/2025, nonché a meglio specificare la durata massima delle manifestazioni musicali, pari a quattro ore, già prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, senza modifica dei limiti orari;

Considerato che le modalità organizzative delle manifestazioni musicali, spesso definite con tempistiche ravvicinate, rendono difficoltosa la presentazione delle comunicazioni con un anticipo di 20 giorni e che, in un'ottica di collaborazione con gli operatori, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno ridurre tale termine a 5 giorni;

Dato atto che è stata rielaborata la "tabella orari" di cui all'Allegato "A" della presente ordinanza, prevedendo in particolare che:

- i pubblici esercizi su tutto il territorio comunale, compresi quelli ubicati sull'arenile, presentino la comunicazione esclusivamente tramite il Portale Telematico "impresainungiorno.gov.it" almeno 5 giorni antecedenti l'evento;
- gli stabilimenti balneari e i chiringuiti presentino la comunicazione mediante PEC all'indirizzo suap.riccione@legalmail.it, utilizzando il modulo 4 allegato al Regolamento, almeno 5 giorni antecedenti l'evento;
- le strutture alberghiere presentino la comunicazione mediante PEC al medesimo indirizzo, utilizzando il modulo 4 allegato al Regolamento, nel rispetto altresì del termine previsto dall'art. 27, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 19.05.2016;

Dato atto che resta in ogni caso fermo l'obbligo del previo assolvimento degli obblighi nei confronti della SIAE, nonché del rispetto delle disposizioni del TULPS in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico e del limite assoluto di immissione previsto dal Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2013;

Considerato che, in ragione delle caratteristiche delle attività in oggetto, non sempre riconducibili a schemi organizzativi predefiniti, appare opportuno prevedere, in via eccezionale e previa valutazione caso per caso, eventuali deroghe agli orari per particolari periodi



dell'anno, per specifiche zone del territorio o per iniziative di intrattenimento che coinvolgano più operatori;

Evidenziato che la modulistica di cui all'Allegato 4 del Regolamento, da utilizzare per la comunicazione delle manifestazioni a carattere temporaneo (sezioni 3 e 4), deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata, con indicazione delle sorgenti sonore, degli edifici e degli spazi confinanti, nonché da ogni ulteriore informazione utile, inclusa l'eventuale programmazione calendarizzata degli eventi;

Dato atto che la disciplina dei limiti orari e della durata delle manifestazioni potrà essere oggetto di deroghe mediante specifiche ordinanze in occasione di ponti, festività annuali o eventi di particolare rilevanza (Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno, ecc.), nonché per esigenze stagionali connesse alla vocazione turistica del territorio comunale;

Visti:

- l'art. 659 del Codice Penale;
- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- i D.P.C.M. 1 marzo 1991, 14 novembre 1997 e 16 aprile 1999 n. 215;
- la L.R. Emilia-Romagna 9 maggio 2001 n. 15 e s.m.i.;
- le modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS introdotte dal D.L. 8 agosto 2013 n. 91, art. 7, c. 8bis.

Tutto ciò premesso;

DISPONE

Per le ragioni in premessa indicate,

- che la disciplina delle attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo, da svolgersi previa osservanza degli obblighi di legge e a supporto delle attività principali di pubblici esercizi, stabilimenti balneari, chiringuiti e strutture alberghiere sull'intero territorio comunale, compreso il demanio, è quella contenuta nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, elaborato nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e della determinazione n. 475 del 02.04.2026 di Adozione ordinanza balneare n. 1/2026;
- che l'Allegato "A" alla presente ordinanza sostituisce integralmente l'Allegato "A" dell'ordinanza sindacale n. 34/2025 e n. 27/2026;
- che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e, da tale data, la disciplina in materia di orari ivi contenuta sostituisce ogni altra disposizione regolamentare o sindacale vigente nella medesima materia;
- che restano ferme le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali richiamati, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Demanio marittimo e portuale  
Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali  
Servizio Energia Sostenibilità ambientale e S.I.T.  
Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana

COMUNE DI  
RICCIONE



Il Sindaco  
DANIELA ANGELINI  
*(Documento Firmato Digitalmente)*